DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 6

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a

La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, che ne determinera' limiti e condizioni, puo' partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. 1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti

Versione in vigore dal 28 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-444-1995/art-6-agenzia-romana-per-la-preparazione-del-giubileo-s-p-a

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it